

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) LAMANDINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 19/12/2019

### FATTO

Con tre distinti ricorsi (contraddistinti, rispettivamente, dai nn. 964996 del 03/08/2019 e 989421 del 10/08/2019, nonché n. 1190307 del 07/10/2019), Parte ricorrente formula una pluralità di censure concernenti il contratto di conto corrente con la banca convenuta, che afferma di avere sottoscritto in data 27/04/2019.

Lamenta in particolare di non avere mai ricevuto dalla stessa le condizioni generali di contratto, né i documenti di sintesi e le comunicazioni inerenti le modifiche unilaterali ex art. 118 TUB. Deduce inoltre di essersi rivolto ad un avvocato per far valere la scorrettezza dell'operato della banca anche con riguardo all'utilizzo dei suoi dati personali utilizzati in maniera illegittima per effettuare segnalazioni in CRIF e in CR creando con ciò "problemi di liquidità al cliente" (Cfr nota del 09/11/2018 in atti).

Al fine di ottenere la documentazione utile ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura chiede, quindi, l'esibizione dei documenti di sintesi inerenti le condizioni economiche applicate nonché copia delle comunicazioni inerenti lo *ius variandi* applicato dalla banca nel corso del rapporto con prova di avvenuto recapito. Significa, a tal proposito, che *"la banca non potrà esimersi dal produrre quanto richiesto invocando la prescrizione decennale dal momento che la lettera del difensore con cui richiedeva copia di tutta la documentazione risale al novembre 2018"*.



Deduce, poi, che da alcuni controlli effettuati sulla base dei tassi indicati negli estratti conto la banca avrebbe applicato interessi superiori al tasso soglia nei seguenti periodi: quarto trimestre 2013; quarto trimestre 2014 e primo trimestre 2015.

Inoltre, al fine di dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento della banca allega una richiesta avanzata all'agenzia delle entrate a riprova del grave stato di difficoltà economica in cui versa.

Ritualmente costituitosi l'intermediario, con un'unica memoria difensiva per i due ricorsi 964996 del 03/08/2019 e n. 989421 del 10/08/2019, e con separata memoria per il rimanente, prende posizione in ordine ai fatti rappresentati dal cliente..

La convenuta, con riferimento all'atto introduttivo del giudizio contraddistinto dal n. 964996/19, in via preliminare ed in rito, eccepisce l'irricevibilità del ricorso *per ne bis in idem*, dal momento che la controversia all'esame di codesto spettabile Collegio risulta in parte già decisa con pronuncia n. 1854/19 del 22/01/2019 e che, con riferimento alle doglianze fatte valere dal cliente in ordine alla presunta usura dei tassi applicati, la questione risulta già decisa con pronuncia di rigetto n. 17947/19 del 18/07/2019.

Nel precisare di avere sempre consegnato al cliente tutta la documentazione inerente al rapporto in oggetto regolarmente firmata, l'intermediario evidenzia come i documenti richiesti erano già stati allegati e prodotti con le controdeduzioni del 16 luglio 2018 nell'ambito del giudizio promosso dal cliente con ricorso n. 0605493/2018 e deciso dal Collegio con pronuncia n. 1854 del 22/01/2019. Ed invero, il Collegio nella citata decisione riconosceva l'avvenuto deposito delle copie dei documenti di sintesi inerenti le condizioni economiche applicate accertando, peraltro, la sottoscrizione degli stessi da parte del ricorrente. Alla luce di ciò, la banca ribadisce la propria volontà di consegnare nuovamente tale documentazione, sebbene la stessa fosse già a disposizione del cliente per effetto del citato ricorso.

In relazione all'ulteriore domanda formulata dal cliente con riguardo all'invio delle comunicazioni inerenti lo *ius variandi* con prova di avvenuto recapito, l'intermediario evidenzia di avere già relazionato in ordine all'avvenuta consegna delle stesse nell'ambito delle controdeduzioni sopra richiamate. Ribadisce, comunque, anche in questa sede, che le suddette comunicazioni risultavano tutte regolarmente trasmesse sul portale internet banking del cliente. Ad ogni modo, la convenuta richiama quanto già statuito sul punto dal Collegio, sempre nella decisione n. 1854/19 del 22/01/2019, in cui il giudicante concludeva come segue: *“prova della comunicazione e dell'accettazione delle modifiche unilaterali può trarsi, indirettamente, dai documenti di sintesi, debitamente sottoscritti per accettazione da parte del ricorrente (...)”*.

Infine, rileva come anche la contestazione del cliente in materia di usura abbia già costituito oggetto di valutazione da parte dell'arbitro. Si tratta, infatti, di una contestazione sollevata dal cliente sia nel ricorso n. 0605474/18, sia nel ricorso n. 0175550/19. Eccepisce inoltre che il Collegio si è già pronunciato nel merito non accogliendo il ricorso con decisione n. 17947/19 del 18/07/2019. Dunque, conclude la banca che *“la riproposizione di questioni su cui il Collegio ha già emesso una decisione, si pone in evidente contrasto con il principio del ne bis in idem”*.

Con un' unica memoria datata 03/11/2011, il ricorrente, nel replicare alle controdeduzioni dell'intermediario, prende posizione sulle questioni di cui ai ricorsi n. 964996 e n. 989421, impugna e contesta quanto eccepito dalla convenuta in merito alla violazione del principio del *ne bis in idem* evidenziando che tutti i ricorsi promossi avverso il medesimo intermediario avevano un *petitum* del tutto diverso. Con riferimento, invece, allo *ius*



*variandi* rileva che dagli allegati prodotti dalla controparte non vi è prova in ordine alla spedizione e alla ricezione delle relative comunicazioni.

Il Collegio, ritenuta l'esistenza dei presupposti per la trattazione unitaria dei separati procedimenti, ne ha disposto la riunione.

## DIRITTO

Va, innanzitutto, osservato che la condotta dell'odierno ricorrente – che in plurime occasioni ha adito l'arbitro con separati ricorsi per fatti inerenti al medesimo contratto di conto corrente e nei confronti dello stesso convenuto – viola il principio di abuso del processo, risolvendosi in un frazionamento immotivato delle domande (cfr. Coll. coord. 30 ottobre 2015, n. 8226).

Tanto premesso, preliminare all'esame nel merito, è la valutazione delle eccezioni di rito sollevate dalla convenuta opposta.

Appare fondata, quantunque solo in parte, l'eccezione di irricevibilità formulata dalla resistente per violazione del principio del *ne bis in idem*, con riferimento alle plurime domande aventi ad oggetto la consegna dei documenti contrattuali.

Il divieto di *ne bis in idem* in quanto principio generale dell'ordinamento è pacificamente ritenuto valido anche per le controversie sottoposte al vaglio dei Collegi ABF (Collegio di Roma, decisione 10894/2016; Collegio di Coordinamento, n. 3962/2012). Ed infatti, affinché possa assumersi la violazione del principio del *ne bis in idem* occorre che vi sia identità della situazione soggettiva che si assume violata e, quindi, che venga richiesto di pronunciare sul medesimo diritto che abbia costituito oggetto di una precedente decisione. Orbene, vale la pena sottolineare che *“tale principio postula in premessa che, per aversi identità della situazione giuridica soggettiva, la fattispecie posta a fondamento dell'invocato diritto da parte del ricorrente intercorra per due volte tra le medesime parti e nei confronti dei medesimi soggetti”* (Collegio di Milano, n. 677/2017).

Ed invero, come giustamente eccepito dalla convenuta, le domande di parte attrice si riferiscono effettivamente al contratto di corrente sottoscritto dai paciscenti in data 27/04/2009 e già fatto oggetto di altri precedenti ricorsi (tra i quali, il n. 0605493/2018 deciso dal Collegio con pronuncia n. 1854/2019).

Quanto rappresentato dal cliente in ordine alla mancata consegna dei documenti di sintesi inerenti le condizioni economiche applicate al rapporto nonché delle comunicazioni aventi ad oggetto le proposte di modifica unilaterale del contratto ex art. 118 TUB risultano già decise con pronuncia n. 1854/19 del 22/01/2019 mentre con riferimento alle doglianze fatte valere dal cliente in ordine alla presunta usura dei tassi applicati, la questione risulta decisa con pronuncia di rigetto n. 17947/19 del 18/07/2019.

Dunque, il *petitum* e la *causa petendi* del ricorso **964996/2019** risultano coincidenti con la domanda proposta nel precedente ricorso, contraddistinto dal n. 0605493/2018 R.G.

Peraltro, si osserva che nell'ambito di quel procedimento la banca, in sede di controdeduzioni, oltre a depositare la copia delle condizioni contrattuali sottoscritte dal ricorrente aveva, altresì, allegato la gran parte della documentazione (documenti di sintesi recanti la data del 10.10.2013, del 24.7.2014, del 14.3.2016, del 19.4.2016, del 18.1.2017, del 23.3.2017 e del 30.10.2017, sottoscritte dal ricorrente per accettazione) inerente al rapporto dedotto in giudizio, e che viene in parte nuovamente richiesta dal cliente nell'odierno procedimento.



L'intermediario dovrà dunque e unicamente consegnare a parte ricorrente la documentazione mancante e non già fatta pervenire in adempimento dei precedenti provvedimenti dell'Arbitro.

Con riferimento poi all'asserito superamento del tasso soglia, si rileva che parte ricorrente contesta l'avvenuta applicazione di interessi usurari per il quarto trimestre 2013, per il quarto trimestre 2014 e per il primo trimestre 2015 e parrebbe inoltre contestare una variazione in senso negativo dei tassi applicati, in violazione dell'art. 118 TUB.

Anche tali doglianze, tuttavia, risultano già oggetto di precedente ricorso, contraddistinto dal n. 175550 del 9.2.2019 e deciso con pronuncia di rigetto n. 17947/19 del 18/07/2019.

Parte resistente ha allegato copia di alcuni estratti conto, ma è anche vero che l'allegazione di tali estratti, non supportata da apposita analisi da parte della ricorrente, demanderebbe al Collegio lo svolgimento di un'attività consulenziale (che, sulla base degli estratti conto prodotti, dovrebbe procedere autonomamente al relativo esame e valutazione della correttezza degli addebiti), ad esso preclusa: l'ABF è infatti "*organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati, non già a rilasciare pareri o rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti*" (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 7440/17). È stato infatti ripetutamente affermato che "*ogni domanda giudiziale postula un'affermazione univoca, un vanto determinato, una pretesa insoddisfatta, e non la manifestazione di un dubbio, ovvero l'ostensione di un interesse verso l'ipotetica attuazione di una pura possibilità giuridica*"; cosicché "*non è consentito adire l'Arbitro semplicemente per ricevere conforto nel dubbio, senza un preventivo asserto rispetto al quale il Collegio possa svolgere la verifica di fondatezza su base documentale al quale è chiamato dalla normativa applicabile*" (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 10897/16, che richiama Collegio di Napoli, decisione n. 352/11).

Anche nella fattispecie riproposta nuovamente all'esame del Collegio, le generiche contestazioni (neanche corroborate da una perizia tecnica di parte) si riferiscono principalmente all'usurarietà degli interessi e alla mancata consegna della copia dei documenti di sintesi e delle comunicazioni inerenti lo *ius variandi*.

Ciò considerato, risultando comunque assorbente e risolutiva l'eccezione sul divieto di *ne bis in idem*, la domanda non può essere accolta.

Parte ricorrente, in sede di replica, oppone peraltro che non potrebbe considerarsi violato il principio del *ne bis in idem* avendo ad oggetto il presente ricorso l'usura soggettiva determinatasi dalla sproporzione degli interessi nonché dallo stato di difficoltà economica della vittima. A tal fine, per provare la sussistenza della suddetta condizione, allega l'istanza presentata all'agenzia delle entrate e avente ad oggetto la definizione a saldo e stralcio delle cartelle esattoriali *ex lege* 148/2015. Il ricorso, anche in questo caso, sarebbe tuttavia inammissibile atteso che la contestazione dell'usura soggettiva non è contenuta nel preventivo reclamo.

Anche con riferimento al ricorso n. **989421** del 10/08/2019 le considerazioni già formulate per il primo dei ricorsi qui esaminati risultano decisive.

Sebbene l'intermediario non abbia sollevato alcuna eccezione sul punto, questo Collegio ritiene che debba in primo luogo tenersi conto del fatto che il ricorrente non ha allegato documentazione alcuna che possa essere considerata un preventivo reclamo.

Tra la documentazione versata in atti unitamente al ricorso datato 10/08/2019 risulta infatti soltanto documentazione inerente ai documenti d'identità, al pagamento dei costi per



l'attivazione del procedimento ABF, la decisione del Collegio ABF n. 1854/19 richiamata dal cliente a sostegno delle proprie richieste e gli estratti conto relativi agli anni 2012 - 2017. In sede di replica, parte attrice ha depositato una nota di diffida datata 27/04/2019 che, tuttavia, non appare coerente con le doglianze rappresentate in ricorso posto che fa riferimento alla mancata esecuzione di una decisione (non si sa bene quale) resa dallo stesso Collegio di Bologna. E' verosimile supporre che la diffida, formulata per l'importo di € 17.700,00, si riferisca ad altro ricorso già esaminato dal collegio, il n. 605493 del 19/05/2018 poi sfociato nella decisione n. 1854/2019 del 22/01/2019.

Orbene, occorre richiamare, preliminarmente, quanto statuito dalle «*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*», sez. VI, § 1 in applicazione del quale la giurisprudenza dell'ABF è conforme nel ritenere inammissibile il ricorso proposto in assenza di preventivo reclamo. (cfr. *ex multis*: Collegio di Coordinamento n. 5304/2013; Collegio di Bologna, decisione n. 5274/18).

Del tutto fondata appare, poi, l'eccezione avanzata dalla convenuta opposta che rileva l'identità del *petitum* e della *causa petendi* del ricorso in esame con altri, già presentati dal cliente, e contraddistinti dai nr. 605493/2018 e 175550/19 ed entrambi decisi dal Collegio con le pronunce n. 1854/2019 del 22/01/2019 e n. 017947/2019 del 18/07/2019

In effetti è il ricorrente stesso ad allegare la pronuncia n. 1854/2019 rilevando, altresì, la non corretta applicazione della stessa da parte della resistente. Tale doglianza, tuttavia, risulta palesemente infondata dal momento che la resistente ha già provveduto a dare corretta applicazione alla decisione in argomento e, tanto, anche sulla base del provvedimento n. 193693 assunto dal Collegio in data 13/02/2019 sollecitato da un'istanza proposta dalla stessa resistente e avente ad oggetto una richiesta di chiarimenti in merito al dispositivo della decisione 1854/2019.

Da tutto questo si evince che il ricorrente pretende oggi la restituzione di somme già oggetto della precedente decisione del Collegio felsineo. Pertanto, il ricorso *de quo* viola senz'altro il principio del *ne bis in idem*, poiché con esso si lamenta la lesione della medesima situazione soggettiva in relazione allo stesso fatto di cui alle precedenti decisioni del Collegio di Bologna.

La domanda che risulterebbe, invece, non coperta da decisione è quella relativa all'asserita presenza di anatocismo e che nella prospettiva del cliente sarebbe stato applicato dalla banca a partire dal 4 trimestre 2012.

Tale domanda, tuttavia, oltre a risultare del tutto sprovvista di adeguato supporto probatorio demanda al Collegio lo svolgimento di un'attività consulenziale che gli è del tutto preclusa.

A ciò deve aggiungersi che, stante la mancanza di preventivo reclamo sul punto, è indubbio che la relativa domanda debba essere dichiarata inammissibile.

Infine, relativamente al ricorso n. **1190397/2019**, e fermo quanto attiene alla domanda concernente l'esibizione documentale (assorbita dalla già formulata domanda esaminata per prima, e accolta nei limiti della motivazione resa), l'inammissibilità delle domande concernenti l'asserita usurarietà degli interessi applicati deriva da quanto segue

Il ricorrente chiede che «*in base ai conteggi delle tabelle che dimostrano un superamento del tasso soglia di usura, che mi vengano restituiti per intero gli interessi degli ultimi 10 anni, del conto \*\*82 ed anche del conto del \*\*83 non solo quelli in usura, come da parere*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*del Consiglio di Stato allegato al decreto del 14-3-2008 del Presidente della Repubblica che afferma “una volta accertata l’usura, anche quella bancaria, la vittima è legittimata ad ottenere la restituzione di tutti gli interessi, e non solo quelli risultati essere in usura».*

Eccepisce l’intermediario che la questione sarebbe già coperta dalla decisione n. 17947/19.

La violazione lamentata dal ricorrente attiene in ogni caso a una supposta “usura sopravvenuta” , atteso che il ricorrente fornisce calcoli volti a dimostrare l’applicazione di tassi sopra soglia nel corso del IV trim. 2012 e del I trim. 2013; si fa presente che questo Collegio è orientato, sulla scorta della nota decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 24675/17 e della decisione del Collegio di Coordinamento, n. 7440/18, nel senso che l’ordinamento non prevede alcuna sanzione in caso di usura sopravvenuta, ossia di superamento del tasso soglia nel corso del rapporto (cfr. Coll. Bologna, n. 18624/19; in termini Coll. Bologna, n. 14415/19 e n. 24151/19). La domanda non merita dunque accoglimento

Infine, il ricorrente chiede che gli vengano «*accreditati tutti gli interessi passivi pagati a causa di tale situazione, per manifesta incongruità contabile, e quelli commerciali al 12%, per mancata fruizione della relativa liquidità*». L’esito di tale domanda dipende essenzialmente dall’accoglimento (o meno) di quella concernente l’usura; va dunque, in uno con la precedente, disattesa.

Le domande formulate dal ricorrente in sede di repliche non sono ammissibili. Per costante orientamento dell’Arbitro, sono «*ammissibili le repliche successive alle controdeduzioni solo qualora siano volte a ribadire e puntualizzare le rispettive posizioni delle parti, non introducendo, di fatto, domande nuove rispetto a quanto articolato nel preventivo reclamo, e poi in ricorso*» (così *ex multis* Coll. Roma, n. 16357/19).

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente i ricorsi nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 60,00 (sessanta//00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI